



C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0010330 - 23/11/2010 - USCITA  
Allegati : 0

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 22 NOV 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Bologna**  
**Via Farini, 14**  
**40124 BOLOGNA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 199/2010*

In relazione al quesito formulato in data 8 luglio 2010, con il quale si domanda quali documenti l'Ordine deve richiedere per verificare l'esistenza del domicilio professionale di un iscritto nella provincia di competenza, si osserva quanto segue.

Il domicilio professionale dell'iscritto a differenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo non è accertabile mediante richiesta di documentazione ad una pubblica amministrazione in quanto non esiste un elenco dei domicili professionali degli iscritti negli albi. L'elenco dei domicili professionali degli iscritti è un dato posseduto esclusivamente dall'Ordine che, dunque, è il solo soggetto in grado di verificare, all'occorrenza, l'effettiva reperibilità dell'iscritto.

Ciò può avvenire notificando all'interessato con raccomandata A/R una comunicazione<sup>1</sup> per verificare la sua reperibilità presso il domicilio dichiarato. Potranno in questo caso trovare applicazione gli articoli 8 e 12, legge 20 novembre 1982, n. 890 ("Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari") e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c., come richiamati dall'articolo 149 dello stesso codice di procedura civile.

Il destinatario è considerato reperibile (consegna in mani proprie: artt. 137 e 138 c.p.c.; artt. 8 e 12 legge 890/1982) quando:

- egli stesso (o chi per lui) ritira il documento e firma l'avviso di ricevimento che viene poi inviato all'Ordine;
- il destinatario rifiuta il documento (art. 138, comma 2, c.p.c.).

Il destinatario non è reperibile quando:

- non è possibile effettuare la consegna in mani proprie (art. 140 c.p.c.) all'indirizzo in possesso dell'Ordine;

<sup>1</sup> Il contenuto della comunicazione avente per oggetto la "verifica di reperibilità" potrà, ad esempio, essere il seguente: "Si comunica che si è reso necessario verificare la Sua reperibilità al domicilio indicato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., come richiamati dall'articolo 149 dello stesso codice. L'accettazione od il rifiuto della presente lettera raccomandata equivalgono ad esito positivo della verifica".

- i soggetti autorizzati a ritirare la raccomandata si rifiutano di accettarla (art. 139 e 140 c.p.c.);
- la raccomandata non viene ritirata dal destinatario presso l'ufficio postale dove si trova in giacenza (art. 8, l. 890/1982 – "compiuta giacenza").

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.